



COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO

C.A.P. 15049 – PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 18 del 02-03-2024

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DA APPLICARE IN MATERIA
DI CANONE UNICO PATRIMONIALE E DI CANONE MERCATALE ANNO 2024**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **due** del mese di **marzo** alle ore **12:00**, nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Corona Ernesta	Sindaco	Presente
Corona Roberto	Vice Sindaco	Presente
Accornero Ermanno	Assessore	Assente

Totale Presenti 2, Assenti 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Palmieri Sante, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora **Corona Ernesta** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma da 816 ad 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei seguenti prelievi:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo Codice della strada;
- il Canone unico si applica anche le occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;
- trattandosi di un Canone "unico", nell'ipotesi in cui sussista un'occupazione di suolo pubblico che contestualmente realizza la diffusione di messaggi pubblicitari, il prelievo deve essere riferito alla sola diffusione di messaggi pubblicitari;
- la normativa in esame prevede la facoltà per il Comune di mantenere il servizio relativo al diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), di cui all'art. 18 del Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
- **VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 26.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati i regolamenti per l'applicazione del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi della Legge 27.12.2019 n. 160 – artt. 816-836), e per l'applicazione del Canone di concessione, per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati (ai sensi della Legge 27.12.2019 n. 160 – artt. 837-845);

RILEVATO che le disposizioni che disciplinano il Canone unico prevedono, in realtà, l'istituzione di due canoni:

- il primo per l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari all'interno del territorio comunale,
- il secondo per l'occupazione di suolo pubblico nelle aree e appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

DATO ATTO che con la deliberazione di G.C. n. 36 del 26.04.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, sono state approvate le tariffe relative ad entrambi i canoni;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi 826 e 827, della citata Legge n. 160/2019, dispone.

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;

- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore al l'intero anno solare;

CONSIDERATO che:

- il Regolamento Comunale vigente per l'applicazione del Canone di concessione, per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, approvato con la deliberazione di C.C. n. 10 del 26.04.2021, sopra richiamata, prevede all'art. 5 - Riduzioni e maggiorazioni:

1. Per le occupazioni di mercato annuale l'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata in base alla misura annuale di tariffa come determinata dalla Giunta Comunale. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base ai giorni di effettiva occupazione.

2. Per le occupazioni di mercato giornaliero si applica la tariffa base determinata dalla Giunta Comunale rapportata a n. 6 ore; qualora l'orario effettivo fosse superiore a 6 ore, si applica la tariffa giornaliera.

3. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso, è ridotto del 50%.

4. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati che si svolgono con carattere stagionale o con cadenza mensile, il canone da applicare agli operatori commerciali titolari di posto fisso è ridotto della stessa percentuale di cui al comma 3.

5. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, stagionali o mensili, il canone è determinato in base alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti), indipendentemente dall'orario effettivo dell'occupazione.

6. Per le occupazioni di mercato giornaliero le tariffe determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la zona di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, ad € 0,10 al metro quadrato per giorno.

- le tariffe giornaliero riferite alla categoria delle occupazioni realizzate dai venditori ambulanti con posto fisso in mercati a cadenza settimanale sono da regolamento ridotte al 50%;

- nell'allegato riportante le tariffe corrispondenti alla categoria era riportata una tariffa già ridotta del 50% rispetto all'ordinaria con automatica applicazione della riduzione definita dal Regolamento;

- nell'elenco suddetto non era definita una tariffa ad hoc per gli spuntisti;

- la situazione attuale del mercato del Comune di Vignale Monferrato (in linea con l'andamento generale) è in calo e rischia di ridursi ancora più drasticamente;

- l'Amministrazione Comunale intende salvaguardare il servizio fornito alla Comunità Locale e limitrofa dalla presenza del mercato settimanale cercando di renderlo di vantaggioso accesso agli operatori economici che sempre meno hanno convenienza a svolgere la loro attività nei piccoli mercati;

VALUTATO di voler procedere a rimodulare le tariffe relative alle categorie suddette come da prospetti che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il Comune di Vignale Monferrato ha articolato le tariffe da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari in modo da mantenere invariato il gettito rispetto a quello realizzato con i prelievi precedentemente applicati;

ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base di esse utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfetaria stabilita ex-lege;

PRESO ATTO, altresì, che l'art. 1, comma 829, fissa una specifica tariffa per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi;

VISTO il comma 832 che prevede le seguenti riduzioni del Canone unico, da prevedere facoltativamente:

a) eccedenti i mille metri quadrati;

b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo può prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone;

c) con spettacoli viaggianti;

d) per l'esercizio dell'attività edilizia.

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 821, comma 1, lett. f), il Comune può stabilire riduzioni e/o esenzioni oltre a quelle indicate dal legislatore ai commi 832 e 833, della Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che questo ente intende mantenere anche la gestione del servizio relativo alle pubbliche affissioni come disposto nella deliberazione di C.C. n. 10 del 26.04.2021 sopra richiamata;

RITENUTO, in ragione delle disposizioni normative sopra esposte, prevedere l'articolazione tariffaria di cui ai prospetti che si allegano sub "A" (tariffe occupazione Canone Unico) e sub "B" (tariffe per diffusione messaggi pubblicitari e pubbliche Affissioni) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati*

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

- l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze.
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006: *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».*

VISTO:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 che ha differito, al 15 marzo 2024, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL.

VISTE le indicazioni operative presenti sul Portale del Dipartimento delle Finanze inerenti gli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali – anno di imposta 2021 che riportano quanto segue: *“I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”.*

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti che si allega alla presente deliberazione sub “C” per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alle regolarità tecnico-contabile dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole in ordine alle regolarità tecnica dell’atto ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli palesi unanimi

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 le tariffe del Canone Unico, come sopra illustrato e riportate negli allegati “A” e “B” al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

D I C H I A R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto, si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica Contabile** ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 26-02-2024

Il Responsabile del Servizio

(Carola Epis)

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla **Reg. tecnica Uff. Tributi** ai sensi dell'art. 49 comma 2° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000. Data: 26-02-2024

Il Responsabile del Servizio

(Marina Caprioglio)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

IL Sindaco
(Ernesta Corona)

IL Segretario Comunale
(Sante Palmieri)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Vignale Monferrato, li 07-03-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Viviana Chiorlin)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ❑ La presente deliberazione **Divenuta esecutiva in data 02-03-2024** per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Vignale Monferrato, li 07-03-2024

IL Segretario Comunale
(Sante Palmieri)

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125 Decreto Legislativo n. 267/2000 T.U.E.L.)

Si dà atto che dell'adozione del presente atto viene data comunicazione in data ai
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 D.Lgs n. 267/2000.

Vignale Monferrato, li 07-03-2024

IL Segretario Comunale
(Sante Palmieri)